



# PRO LOCO BELLIZZI

Via Roma 199 - 84092 Bellizzi - tel. 3335490568

e-mail: .....

C.F./P.IVA 95026250654

## STATUTO "PRO-LOCO BELLIZZI"

### COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

#### Art. - 1 -

È costituita in Bellizzi (SA) alla via Roma numero civico trecentonovanta (390), con sede legale e presso il Centro Sociale Polivalente in Piazza Europa con sede operativa, di proprietà comunale concessa ad uso gratuito con delibera n.133 del 29.10.2012, un'Associazione con la denominazione:

**"PRO-LOCO BELLIZZI"**

#### Art. - 2 -

L'Associazione ha durata illimitata.

#### Art. - 3 -

L'Associazione, senza finalità speculative, di promozione sociale di cui alla legge n.383 del 07.12.200, si propone gli scopi seguenti:

- 1) aggregare tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico della località in cui essa ha sede;
- 2) contribuire ad organizzare turisticamente il Comune, le sue frazioni e le zone limitrofe studiandone il miglioramento edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili di essere visitate dai turisti, promuovendo l'abbellimento, con piante e fiori, di strade, stazioni, ecc., e l'apposizione di cartelli indicatori, segnalandone le deficienze e sorvegliandone la manutenzione;
- 3) tutelare e valorizzare con un'assidua propaganda tutte le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo, per farlo meglio conoscere ed apprezzare;
- 4) promuovere ed agevolare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile, incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici (*in particolare dei trasporti*);
- 5) promuovere l'apertura di alberghi, ristoranti, ritrovi, etc., ed il miglioramento di quelli esistenti;
- 6) promuovere, incoraggiare ed appoggiare festeggiamenti, mostre, sagre, gare sportive, fiere, convegni,

spettacoli pubblici, concerti, gite ed escursioni per attirare i turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano; gestire campi di giuoco, promuovere e curare l'attività agonistica e sportiva del Comune di Bellizzi;

- 7) sorvegliare attivamente l'osservanza delle tariffe locali da parte degli operatori turistici, eventualmente discutendole e facendole correggere dalle competenti autorità;
- 8) adempiere alle funzioni demandate dall'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno e dall' U.P.L.I. della Regione Campania, istituendo uffici di informazione turistica e svolgere attività e servizi di carattere e di interesse turistico;
- 9) attivare ed animare la vita del luogo, organizzando conferenze, incontri culturali, sociali, religiosi e ricreativi.

Art. - 4 -

I limiti di operatività dell'Associazione verranno stabiliti d'intesa con l'E.P.T. di Salerno e l'U.P.L.I. della Regione Campania, avuto riguardo alla sfera di competenza delle Pro-Loce confinanti.

Art. - 5 -

L'Associazione è soggetta alla vigilanza dell'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno e ad altri enti o istituzioni competenti per legge.

#### **a) ORGANI SOCIALI**

Art. - 6 -

Gli organi sociali sono:

- ✓ L'Assemblea dei soci;
- ✓ Il Presidente
- ✓ Il Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque e da un massimo di sette membri;
- ✓ Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ✓ Il Collegio dei Probiviri.

#### **b) PROVENTI**

Art. - 7 -

I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria gestione sono: le quote dei soci, i contributi di enti pubblici (dello stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche, contributi dell'Unione

Europea) e privati, le eventuali donazioni, i proventi di gestioni o iniziative stabili od occasionali.

Art. - 8 -

La previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art. - 9 -

In sede di approvazione del bilancio consuntivo l'eventuale avanzo di gestione dovrà obbligatoriamente essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**c) I SOCI**

Art. - 10 -

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci: tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni di età e che sono in possesso dei requisiti previsti dalle leggi, Enti ed organismi pubblici o privati che abbiano gli stessi scopi dell'Associazione.

È consentita l'iscrizione di giovani di 16 anni di età compiuta, versando il 50% della quota sociale, ma senza diritto di voto.

Art.- 11 -

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, professione e cittadinanza;
- b) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

Art. - 12 -

I soci si distinguono in onorari, benemeriti ed effettivi.

Art. - 13 -

Saranno dichiarati soci onorari dall'Assemblea dei Soci quelle persone od Enti che in qualche modo contribuiscano efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. - 14 -

Saranno dichiarati soci benemeriti dal Consiglio di Amministrazione coloro che avranno recato benefici morali e materiali all'Associazione.

#### Art. - 15 -

I soci effettivi, suddivisi in vitalizi ed annuali, versano una quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci. I soci annuali che non avranno rassegnato espressamente le dimissioni entro il 1<sup>a</sup> dicembre di ogni anno, saranno ritenuti automaticamente riconfermati per l'anno seguente.

I soci, benemeriti e gli effettivi hanno diritto:

- alle pubblicazioni dell'Associazione;
- a frequentare i locali dell'Associazione;
- ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e ad essere eletti;
- a partecipare alle Assemblee Generali, con diritto di discussione e di voto.

#### Art. - 16 -

La qualità di socio si perde:

- ❖ per dimissioni o rinuncia;
- ❖ per morosità, qualora il socio non abbia versato la quota sociale entro il 28 Febbraio di ciascun anno;
- ❖ per indegnità per la quale decide l'Assemblea dei soci con deliberazione motivata.

Il socio che non voglia ulteriormente partecipare alla vita sociale può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni prima della fine dell'anno solare, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 15.

#### Art. - 17 -

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può il Consiglio di Amministrazione escludere il socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- che svolga attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione;
- che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art. 35, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

#### **d) ASSEMBLEA**

##### Art. - 18 -

L'Assemblea Ordinaria, composta dagli associati, è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- o l'approvazione del bilancio;
- o la nomina del consiglio di amministrazione, dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti;
- o determinazione della quota sociale annuale;
- o la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, indicati nell'ordine del giorno.

##### Art. - 19 -

L'Assemblea generale ordinaria delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sulla relazione dei lavori eseguiti e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione.

##### Art. - 20 -

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea dei soci quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti associati che rappresentino almeno un terzo di essi, oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo lettera, posta elettronica e/o fax, sms e qualsiasi altra forma di comunicazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, trasmessa a ciascun socio, almeno sette giorni prima dell'adunanza, o mediante avviso da esporre almeno sette giorni prima nella sede dell'Associazione.

Copia della convocazione dovrà essere inviata almeno sette giorni prima dell'adunanza anche all'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, e all'U.N.P.L.I. di competenza che potrà inviare un proprio rappresentante.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche un'ora dopo a quella stabilita per la prima.

##### Art. - 21 -

L'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza di essi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Quando

si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento degli scopi, sulla fusione dell'Associazione oppure sul trasferimento della sede sociale anche in un'altra località del territorio comunale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dall'Associazione: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

#### Art. - 22 -

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Per poter partecipare alle riunioni delle assemblee, il socio dovrà aver versato la quota sociale per l'anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei soci presenti e rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, e potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio, non può rappresentare più di un altro socio.

Nelle votazioni palesi dell'Assemblea dei Soci, in caso di parità di voti è decisivo quello del Presidente.

Alle Assemblee possono presenziare, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'E.P.T. di Salerno e dell'U.P.L.I. della Regione Campania.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, relative all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti, devono essere inviate, entro dieci giorni, all'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno e dell'U.N.P.L.I. di competenza, che provvederà a ratificarle.

Qualora l'E.P.T. di Salerno e l'U.N.P.L.I. di competenza, nel termine suddetto, richieda notizie, documenti e chiarimenti, il termine rimane interrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dall'invio delle controdeduzioni o dei documenti richiesti.

#### Art. - 23 -

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona

designata dall'assemblea.

La nomina del Segretario è fatto dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente, e deve essere un socio.

Il verbale redatto dal Segretario, deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

#### **e) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### Art. - 24 -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di cinque (5) ad un numero massimo di sette (7) membri eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.

##### Art. - 25 -

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea generale dei soci e durano in carica cinque anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Nell'ordine delle preferenze e a parità di voti, si intende eletto il più anziano di età. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito.

Agli stessi, però, debbono essere rimborsate le spese sostenute in relazione al mandato affidato.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice-Presidente ed un Tesoriere con funzioni di cassiere. È però facoltà del Consiglio stesso nominare un Segretario tra i soci ed uno o più impiegati per il disbrigo delle funzioni burocratiche o tecniche.

Sono soggette alla ratifica dell'E.P.T. di Salerno e dell'U.N.P.L.I. di competenza le deliberazioni relative alle nomine del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione di quelle riguardanti l'assunzione del personale necessario per il funzionamento degli Uffici dell'Associazione.

Le deliberazioni soggette alla ratifica ed all'approvazione dovranno essere inviate all'E.P.T. di Salerno e dall' U.P.L.I. della Regione Campania entro dieci giorni dalla loro adozione.

All'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno e all' U.P.L.I. della Regione Campania vanno, inoltre, trasmessi entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

##### Art. - 26 -

Il Consiglio di Amministrazione compila un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, presenta all'Assemblea le proposte che ritiene utili per il progresso dell'Associazione stessa, pubblica le relazioni sull'andamento dell'attività, nomina gli impiegati, ne determina le attribuzioni e gli assegni.

Le relative relazioni e i programmi delle manifestazioni promosse dall'Associazione vanno trasmesse all'E.P.T. di Salerno e all' U.P.L.I. della Regione Campania per gli opportuni coordinamenti.

Art. - 27 -

Il Consiglio di Amministrazione ordina pure le spese necessarie nei limiti delle disponibilità finanziarie, prende d'urgenza tutte le misure che impongono una rapida decisione, salvo a farle ratificare da un'Assemblea straordinaria o ordinaria.

Art. - 28 -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei consiglieri.

La convocazione sarà fatta a mezzo lettera, posta elettronica e/o fax, sms e qualsiasi altra forma di comunicazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza, con le modalità sopra indicate, in modo che i consiglieri e i revisori ne siano informati un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Art. - 29 -

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi di Associazioni o ad organismi sovracomunali, interprovinciali, regionali, nazionali ed internazionali, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa, agli associati ed alla collettività.

## **f) IL PRESIDENTE**

Art. - 30 -

Il Presidente, nominato dal consiglio che lo sceglie tra i propri componenti.

Le funzioni di Presidente sono di firma e di rappresentanza del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci di fronte a terzi ed in giudizio.

- La firma e la rappresentanza dell'Associazione spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale dell'Associazione.
- Può, perciò, rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici e privati, conferire procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale



dell'Associazione avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

- In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente e, in mancanza o nell'assenza di questo, al Consigliere più anziano.
- Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare per specifici atti od operazioni la firma sociale ad altro consigliere.

I soci ed i consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione determinati argomenti debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno.

#### Art. - 31 -

In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, esso provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con provvedimento motivato dall'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno e dall'U.N.P.L.I. di competenza per irregolarità persistenti nell'amministrazione dell'Associazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'E.P.T. di Salerno e l'U.N.P.L.I. di competenza provvederà alla nomina di un Commissario straordinario, a cui saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di Statuto al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione. La durata della nomina del Commissario straordinario è fissata in tre mesi prorogabili, per giustificati motivi, una sola volta di tre mesi.

#### **g) COLLEGIO dei Revisori dei Conti**

#### Art. - 32 -

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci che li sceglie tra i soci e i non soci. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Predetta carica viene svolta gratuitamente.

Il presidente dei revisori dei conti viene eletto con maggioranza dei voti e in caso di parità ricoprirà la carica il più anziano di età.

#### Art. - 33

Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo. Il Presidente dei Revisori, o altro membri da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

#### **h) COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Art. - 34 -

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri nominati dall'assemblea. Essi durano in carica cinque anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla prossima assemblea.

L'Associazione e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio dei probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso e della esclusione degli associati nonché della continuazione dell'Associazione.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto – a pena di decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

L'impugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. - 35 -

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento, le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

Art. - 36 -

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere pronunciato solamente da un'Assemblea generale dei soci e dovrà essere votato dai tre/quarti (3/4) degli associati.

Art. - 37 -

La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria. Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato alla Regione Campania Assessorato al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l'associazione ha sede sociale; al Comune di residenza e all'U.N.P.L.I.

In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative. In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale.

Art. - 38 -

L'Associazione "**Pro Loco Bellizzi**", ai sensi della Legge 7 Dicembre 2000, n° 383 (*Associazione di Promozione Sociale*) e conforme al dettato normativo, precisa:

- La previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- L'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ai fini di utilità sociale.

Art. - 39 -

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative in materia di Associazioni.

Art. - 40 -

Il presente statuto, composto di n° 40 articoli, scritto mediante mezzi elettronici su pagine sedici (16), viene adottato in totale sostituzione di quello sino ad oggi in vigore, allegato all'atto costitutivo per notar Pietro Curzio del 11 maggio 1990, Rep. 37082 e Racc. 1380, Registrato all'Ufficio del Registro Eboli il 23 Luglio 1990 al n° 821.

Il presente statuto si intende letto, approvato e sottoscritto in Bellizzi il 14 Marzo 2013